


IL DIRITTO DI ROTTA NELLA CIRCOLAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO

A cura di:

Avv. Santo Spagnolo

Avv. Rosalia Calandrino

SPAGNOLO & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE



La navigazione delle unità da diporto è regolata, sotto il profilo della responsabilità, dal “*Codice della nautica da diporto*” (**D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171**), il cui contenuto sostanzialmente coincide con la normativa previgente, costituita dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50 (come modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, dal d.l. 16 giugno 1994, n. 378 e dalla legge 8 luglio 2003, n. 172).

Il regime di responsabilità che si applica ai casi di danni derivanti da urto tra unità da diporto è quello desumibile dall’art. 2054 c.c.; infatti, in base all’**art. 40** del citato **cod. naut. dip.**: “*La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, [...], è regolata dall’art. 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall’articolo 2947, comma 2, dello stesso codice*”.

Ne discende un allontanamento significativo della disciplina delle collisioni tra unità da diporto da quella valida nella circolazione delle altre unità, contenuta nel codice della navigazione e per la quale operano norme speciali; in particolare, in base all’art. 482 ss. cod. nav., nella circolazione delle imbarcazioni (non da diporto), non vige la presunzione di uguale responsabilità in capo ai soggetti coinvolti di cui all’art. 2054, comma 2, c.c. e, pertanto, il soggetto danneggiato ha l’onere di provare la responsabilità dell’altra nave e, in caso contrario, mantenere il danno nella propria sfera giuridica.

[...]